

ALLEGATO 1

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09 come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo (di seguito OdC) una specifica richiesta.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata degli impianti realizzati e dei metodi produttivi adottati nelle unità di produzione interessate;
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09, antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
 - registrazioni relative all'utilizzo dei mezzi tecnici;
 - perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'OdC acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia Autonoma (di seguito Regione) di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Cartografia delle unità produttive e delle zone interessate e tipologia di allevamento; (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole unità produttive;
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle unità produttive;
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni, esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 38 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'OdC e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.